

TRIBUNALE DI VENEZIA  
 SENT. N. 1487/11 DI LAVORO  
 R. Gen. 1824/11  
 Rep. \_\_\_\_\_  
 Czon. 8208



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE DI VENEZIA  
 SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA contestuale ex art. 429 n.t. c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n.1824/2011 R.G., promossa con ricorso depositato in data

27.7.2011

da

- ricorrente -

A F:

rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Simioni, come da mandato a margine del  
ricorso,

contro

EURO COIBENTI s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, – resistente –  
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sansone, come da mandato a margine della  
comparsa di costituzione,

**OGGETTO: impugnazione licenziamento.**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il ricorrente impugnava il licenziamento comminatogli dalla società convenuta  
deducendone l'illegittimità per mancato rispetto delle procedure di cui all'art. 7 st. lav.  
nonché, comunque, per la genericità e contraddittorietà dei fatti a base del licenziamento.

La resistente nel costituirsi in giudizio sosteneva la piena legittimità del licenziamento  
comminato sia sotto il profilo del rispetto delle procedure ex art. 7 st. lav. che, comunque

A

perché esso era da ritenersi fondato su giusta causa, costituta dallo scarso rendimento del ricorrente, che si offriva di provare.

All'udienza odierna i procuratori ribadivano le proprie argomentazioni, conclusioni ed istanze.

Osserva il giudicante:

- come chiaramente desumibile dalla missiva di licenziamento (doc. 4 ric.), questo è di natura ontologicamente disciplinare, essendo stato comminato in relazione a condotte disciplinarmente rilevanti, asseritamente poste in essere dal ricorrente; del resto la lettera fa anche esplicito riferimento ad un giustificato motivo soggettivo;
- ciò comporta che ex art. 7 st. lav. la società avrebbe dovuto fare precedere il licenziamento da contestazioni scritte, riferite ai medesimi addebiti posti a base del licenziamento, mentre le preventive contestazioni cui si è riferita la difesa della società resistente in memoria sono relative a precedenti procedimenti disciplinari, conclusisi con comminazione di specifica sanzione;
- quanto alla contestazione relativa all'assenza asseritamente ingiustificata del ricorrente nelle giornate del 23 e 24 giugno 2001, effettuata con lettera del 27.6.2011, essa non è utile al rispetto della previsione di cui all'art. 7 st. lav. sia perché non riferita alle mancanze più generali indicate a base del provvedimento di licenziamento, sia perché il licenziamento è stato comunicato al ricorrente meno di 5 giorni dopo l'effettuazione della contestazione;
- ciò comporta quale inevitabile conseguenza l'illegittimità del licenziamento, per cui - stante la pacifica applicabilità della cd. tutela reale - la società convenuta va condannata a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno corrispondendogli un'indennità pari alle retribuzioni - da computarsi secondo l'ultima retribuzione mensile globale di fatto spettante - dal licenziamento all'effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma

via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, oltre che al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;

- le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla resistente, ordina a questa di reintegrare A

F nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subito per effetto del licenziamento, pagandogli un'indennità pari alle retribuzioni perdute - computate in relazione alla retribuzione mensile di fatto da ultimo spettante - dal licenziamento all'effettiva reintegria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in relazione al medesimo periodo.

Condanna altresì la società resistente a rimborsare al procuratore del ricorrente - che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.410,00, di cui € 10,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.

Venezia, 20.12.2011.

Il Giudice del Lavoro

dott. Anna Menegazzo

*Aeynlecz*

**TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA  
DEPOSITATO**

Venezia, 20 DIC 2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Mauro Lucchetto

